

QUADROFEDELE

Notiziario Airces

NUMERO 2

MARZO

2020



Sommario

EDITORIALE

CONTINUITA' AZIENDALE

VADEMECUM AGENZIA ENTRATE

ATTESTAZIONI SCRITTE

Questo numero è stato scritto per dare indicazioni, per quanto possibile, circa la situazione attuale condizionata da COVID-19. In particolare, con il momento in costante evoluzione, speriamo di fornirvi alcune nozioni utili per gestire dal punto di vista professionale questo periodo.

A seguito delle recenti limitazioni ai movimenti per la prevenzione dal virus COVID-19, l'art.106 del DL "Cura Italia" ha derogato i termini previsti dagli articoli 2364 e 2478 bis del codice civile (o dalle diverse disposizioni statutarie) portando il termine per la convocazione dell'assemblea annuale da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Conseguentemente viene differito (a 150 giorni) anche il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve approvare la bozza di bilancio da sottoporre all'assemblea. Inoltre il DL, anche in deroga alle disposizioni statutarie, prevede la possibilità di effettuare riunioni sociali in audio-video conferenza.

Pur non essendo indispensabile, AIRCES ha elaborato un facsimile di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione, partecipata da remoto, per il rinvio ai 180 giorni e un facsimile del relativo verbale. I documenti di seguito riportati li potete scaricare dal link..... <https://airces.it/modelli-di-convocazione-e-verbale-cda-rinvio-assemblea-bilancio/>.

La proroga per la convocazione dell'assemblea a 180 giorni, dopo la pubblicazione del Decreto Legge, è automatica e non è necessario un verbale del CdA.

Con il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020 – **"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**

prevede, all'art. 106 - **(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società):**

"1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. ... (omissis)

5. ... (omissis)

6. ... (omissis)

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. ... (omissis)

I richiamati artt. 2364 e 2478-bis (per le S.r.l.) C.C. prevedono che "L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione".

IL NOTIZIARIO DI AIRCES

L'art. 2370, comma 4, C.C., infine, prevede che "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

A questo proposito ed in relazione al contenuto del D.P.C.M. 08.03.2020 (nel quale si legge che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto"), è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187 emanata in data 11 marzo 2020, prevedendo che **"L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque **ammesso dalla vigente disciplina può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante** o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica."

L'estensione anche agli altri organi sociali è stata confermata nella Nota 19/03/2020 ASSONIME, che riporta, all'ultimo capoverso: "Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali"

Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.

Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell'assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statutaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n.187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare."

[carta intestata della società]

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Ai componenti del Collegio Sindacale
Loro sedi

[Luogo e data]

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione, presso [inserire indirizzo in cui almeno il segretario oppure il Presidente saranno fisicamente presenti, luogo previsto dallo statuto] per il giorno di

[DATA ENTRO IL 30 MARZO 2020]

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, così come previsto dall'art. 106 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020;**
- 2. Varie ed eventuali.**

A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e della Massima n.187 del Consiglio del Notariato di Milano, la partecipazione alla riunione potrà avvenire tramite mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza con le seguenti modalità [inserire modalità di connessione].

Cordiali saluti

Il Presidente

IL NOTIZIARIO DI AIRCES

INTESTAZIONE DELLA SOCIETA'

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione in data

VENERDI' 27 MARZO 2020

Oggi venerdì 27 marzo 2020 alle ore 10,00 presso la sede sociale [inserire indirizzo in cui almeno il segretario oppure il Presidente saranno fisicamente presenti, luogo previsto dallo statuto], si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. **Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, così come previsto dall'art. 106 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020;**

Assume la presidenza ai sensi dell'art. [...] dello statuto sociale il Sig. [...], Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata:

1 – che, come indicato nell'avviso di convocazione l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in audio-videoconferenza

2 - che per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente:

- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]

mentre sono collegati in audio-videoconferenza:

- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]

[eventualmente]

- per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]

mentre sono collegati in audio-videoconferenza:

- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]

3 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente riunione;

4 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

[eventualmente]

5 - che sono altresì presenti [o collegati in audioconferenza] , in qualità di [invitati (o altro)] :

- il Sig [...]
- il Sig [...]
- il Sig [...]

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario il signor [...], che accetta l'incarico.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando al primo punto all'Ordine del Giorno, riferendosi esplicitamente all'emergenza sanitaria in atto in Italia, il Presidente informa il Consiglio che, con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020, il Governo ha ritenuto opportuno prevedere

IL NOTIZIARIO DI AIRCES

la possibilità per le Imprese Italiane, la possibilità di avvalersi della proroga dei termini di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, portandone la convocazione ai 180 giorni, come anche previsto all'art. [.....] del nostro statuto.

Nel nostro caso, l'ufficio amministrativo ha tempestivamente avviato un processo interno per mettere in sicurezza la comunità dei propri collaboratori e dei propri committenti e interlocutori, assicurando, al contempo, la continuità del servizio. Tuttavia, a causa delle drastiche forme restrittive della circolazione anche per i soggetti in buona salute ed il naturale disorientamento causato dall'inusuale utilizzo del "lavoro agile", non si sono concretizzate le condizioni per addivenire alla redazione di un progetto di bilancio completo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entro il termine ordinario.

Evidenziando che, per questi motivi, sussistono i presupposti di legge e di statuto sociale per la convocazione dell'assemblea nel maggior termine previsto dall'art. 2364, 2° comma [oppure art. 2748-bis per le S.r.l.] c.c., il Presidente propone, quindi, di deliberare il differimento della convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2019 a 180 giorni dal termine dell'esercizio stesso.

Si passa alla votazione con voto palese in forza della quale il Presidente constata che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di differire nel più ampio termine dei 180 giorni, in ossequio alle previsioni di legge e di statuto, la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Non essendoci altri punti all'Ordine del Giorno, la riunione viene sciolta alle ore [.....]

Il Presidente

Il Segretario

Vi invitiamo a monitorare regolarmente il sito del CNDCEC www.commercialisti.it in quanto sarà a breve disponibile un documento sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori al bilancio 2019. Il documento focalizzerà l'attenzione sulle novità maggiormente significative che stanno caratterizzando le attività di vigilanza e revisione sul bilancio 2019, ossia le implicazioni derivanti dal COVID 19 e le peculiarità riguardanti le "nano-imprese".

DA VALUTARE ANCHE GLI EFFETTI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

La vicenda COVID-19 obbliga ad una riflessione in merito ad un aspetto che ogni azienda dovrà affrontare nel proprio bilancio. L'OIC 29 regola «i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio» ed individua tre tipi di eventi: a) *fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio*; b) *fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio*; c) *fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*. I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio. I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio. Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono un'informativa in nota integrativa sono: – operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio; – annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività; – acquisti o cessioni di un'azienda significativa; – distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali; – annuncio o avvio di piani di ristrutturazione; – emissione di un prestito obbligazionario; – aumento di capitale; – assunzione di rilevanti impegni

contrattuali; – significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio; – fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture; – richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori. L'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile richiede che la nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile. Gli amministratori dovranno fornire informazioni prospettiche possibilmente quantitative che potrebbero mettere in dubbio la continuità aziendale con la conseguenza di dover applicare principi contabili diversi, come quelli di liquidazione. Pertanto un fatto relativo al 2020 come quello del COVID-19, non troverà un riflesso quantitativo nei bilanci 2019 che dovranno essere lasciati indenni da valutazioni di continuità. Dovrà invece essere inserito nelle relazioni un giusto riferimento alle incertezze determinate dall'epidemia, ma dovrà essere un paragrafo standard.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PUBBLICATO UN VADEMECUM CHE QUI DI SEGUITO VI RIPORTIAMO

1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

Oggetto	Destinatari	Sospensione	Ripresa	Note
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)	Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31maggio) Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)	<i>Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art. 8 DL 9/2020</i>

2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa
Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente . La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020	<i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i>

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia



3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (11 Comuni prima Zona rossa)	31 maggio 2020	<i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i>

Le misure fiscali del Decreto Curatitalia



4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (Art. 62, comma 7)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020	<i>I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione</i>

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi	Agenzia delle entrate ed altri enti impositori	8 Marzo 2020 - 31 maggio 2020	<p><i>Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.</i></p> <p><i>Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15</i></p>

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Premio pari a 100 euro	Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro	Premio per il mese di marzo 2020	<p><i>Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.</i></p>

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Periodo d'imposta 2020	Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF

Le misure fiscali del Decreto Curaltalia



9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)	Soggetti esercenti attività d'impresa	Marzo 2020	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione

Le misure fiscali del Decreto Curaltalia



10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19 (Art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e In natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro	Persone fisiche ed enti non commerciali	2020	Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19 (Art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Applicabilità alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99	Soggetti titolari di reddito d'impresa	2020	Le erogazioni In denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Maggio 2020 (per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)	I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)	Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio»

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. «rottamazione-ter» e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. «saldo e stralcio»	Tutti	31 Maggio 2020	Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

Le misure fiscali del Decreto CuraItalia



14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto

Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)

Destinatari

Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti

Periodo

2020

Sul sito di Airces, potrete scaricare il documento di ricerca di Assirevi n. 203R e la lettera di attestazione che Airces ha elaborato in collaborazione con LaBase Revisioni di Forlì. L'indirizzo da cui scaricarli è www.airces.it



Il documento di ricerca ASSIREVI N. 230R contiene le “indicazioni applicative delle regole e le linee guida contenute nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 *Attestazione scritte* in merito al contenuto delle attestazioni scritte da parte della Direzione”

AIRCES, con la collaborazione de **LaBase Revisioni di Forlì**, ha elaborato un proprio modello che viene qui fornito ai propri associati in formato editabile.

**QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE DIRETTORE RESPONSABILE:
GIUSEPPE LAVALLE
N. 2 – MARZO 2020
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 23 MARZO 2020**